



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE
PER IL PAESAGGIO

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 34 del 05 giugno 2009, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 12.06.2009 al giorno 26.06.2009, divenuta esecutiva il giorno 22.06.2009

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 29.06.2009 al 13.07.2009

Data di entrata in vigore: 14.07.2009

INDICE

- Art. 1** Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio
- Art. 2** Composizione
- Art. 3** Nomina, organi, durata e compensi
- Art. 4** Casi di incompatibilità
- Art. 5** Casi di decadenza
- Art. 6** Attribuzioni
- Art. 7** Convocazione e procedure
- Art. 8** Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 9** Termini per l'espressione del parere
- Art. 10** Norma di rinvio

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i. è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Valenza, così come prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Valenza.
3. L'eventuale stipula di specifiche convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, potrà estendere la competenza della Commissione ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico – consultivo formato da cinque componenti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato un'esperienza minima triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente in una delle materie indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli eventuali ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

ART. 3 - NOMINA, ORGANI, DURATA E COMPENSI

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa informazione alla Commissione Urbanistica Consiliare, sulla scorta della comparazione e valutazione dei curricula delle candidature presentate; il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. Contestualmente alla nomina della Commissione, la Giunta Comunale ne designa il Presidente; in caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Commissario nominato dal Presidente stesso.
3. La Commissione dura in carica per un periodo di anni tre ed il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre centoventi giorni dalla scadenza.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i., la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese per eventuali sopralluoghi, trasferte, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza.

ART. 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quella di componente della Commissione Edilizia e con quella di componente di altre Commissioni operanti nel settore urbanistico edilizio.
2. Sono altresì incompatibili i tecnici dell'Amministrazione di Valenza, gli Amministratori comunali locali ed i soggetti che in rappresentanza di altre Amministrazioni, Enti, Organi o Istituti devono esprimere pareri sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

ART. 5 - CASI DI DECADENZA

1. Le incompatibilità di cui all'art. 4 commi 1 e 2, accertate o insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
3. La decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente; in tale caso restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
6. Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto o dimissionario, resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i., di competenza del Comune;
 - b) esprime parere per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i.;
 - c) esprime il parere di cui all'art. 32 della L. n. 47/85 e s. m. ed i.;
 - d) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i.
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche presentate siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla loro compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

ART. 7 - CONVOCAZIONE E PROCEDURE

1. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Dirigente del Servizio Urbanistica o dal Responsabile del procedimento.
2. La seduta è convocata dal Dirigente del Servizio Urbanistica o dal Responsabile del procedimento almeno cinque giorni prima della data della seduta; la convocazione avviene con nota spedita in via prioritaria o consegnata a mano, anticipata a mezzo fax o per posta elettronica.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto; a parità di voto prevale quello del Presidente o del suo sostituto.
6. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di specifici argomenti devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione allontanandosi dall'aula; il verbale di cui al successivo comma 9 farà menzione dell'osservanza di tale prescrizione.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
8. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente comunale del Servizio Urbanistica, che non ha diritto di voto.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta, indicando il luogo e la data della riunione, i nominativi dei presenti, il riferimento all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
10. Il verbale è firmato dal Segretario estensore; dal Presidente e dai componenti la Commissione.
11. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La struttura tecnica comunale istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, con la documentazione presentata, al Soprintendente entro i termini di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione

all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s. m. ed i.

3. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione Comunale nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque entro i termini richiamati nel precedente art. 8.

2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, ultimo comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i., la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto.

ART. 10 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.